



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n. 11

Campagnola Emilia, lì 16/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – DISPOSIZIONI INERENTI GLI ORARI E I GIORNI DI APERTURA DEI CENTRI BENESSERE, ACCONCIATORI ED ESTETISTE, TATUATORI E PIERCING.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Richiamati:

- Il D.M. 6/2020 convertito con modificazioni della L. n.13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. 11/2020, il D.L. 18/2020 e il D.L. 19/2020;
- I seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: DPCM 8.3.2020, DPCM 9.3.2020, DPCM 11.3.2020, DPCM 22.3.2020, DPCM 1.4.2020, DPCM 10.4.2020 e il DPCM 26.4.2020;

Viste le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11.4.2020, n. 66 del 22.4.2020 e n. 74 del 30/04/2020;

Visti:

- la Legge n. 1 del 04/01/1990 e s.m.i "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge n. 174 del 17/08/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- l'art. 10 c. 2 del D:L n. 7 del 31/01/2007, convertito in Legge 2.4.2007 n. 40, che prevede che le attività di acconciatore ed estetista non sono soggette al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- il D.Lgs. 59/2010;
- il D.L. 13.08.2011 n. 138, conv. In Legge 14/09/2011, n. 148;
- il D.L. 06/12/2011 n. 20, come convertito, con modificazioni, dalla L. 4/04/2012, n. 35, assunte dopo l'entrata in vigore della Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che hanno sancito la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela di interessi generali della comunità;



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Vista la comunicazione di richiesta di modifica orari e giornate di apertura dell'attività di acconciatura ed estetica ricevuta il 13/05/2020 da Lapam Confartigianato Modena-Reggio Emilia e CNA Reggio Emilia, assunta al prot. n. 4454 del 15/05/2020;

Considerata la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti assunti in relazione al Covid-19 che hanno comportato la sospensione generalizzata del settore degli acconciatori e delle estetiste e la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile nel momento in cui verranno riavviate le attività in interesse;

Ritenute pertanto sussistenti le condizioni di fatto e di diritto necessarie per accogliere la richiesta delle Associazioni di Categoria;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto altresì delle particolari esigenze scaturenti dalla peculiare situazione in essere, prevedere per ogni esercente:

- la possibilità di libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista, tatuatore e piercing, all'interno della fascia oraria 7.00-22.00;
- non prevedere alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva e neppure un minimo di ore giornaliera o settimanali;
- gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario adottato, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario;
- la chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura;
- qualora la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi superi i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell'art. 50 , comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

ORDINA

per i motivi elencati in narrativa:

1. La possibilità di decidere l'orario di apertura giornaliero nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal lunedì alla domenica.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme previste dal CCNL per il personale dipendente.

E' consentita mezz'ora di tolleranza a serranda abbassata ed a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso allo scadere dell'orario prescelto.

Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva.

Non è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale:

Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, con cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili dall'esterno; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.

La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura.

Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

Dovranno essere rispettate tutte le misure igienico sanitarie per la prevenzione del contagio e diffusione del COVID-19.

2. Che vengano rispettate le giornate a chiusura completa obbligatoria per le festività civili e religiose:

Capodanno (1 gennaio)

Epifania (6 gennaio)

Anniversario della Liberazione (25 aprile)

Festa del Lavoro (1 maggio)

Anniversario della Repubblica (2 giugno)

Pasqua e lunedì dell'Angelo

Assunzione di Maria Vergine (15 agosto)

Tutti i Santi (1 novembre)

Immacolata Concezione (8 dicembre)

Natale (25 dicembre)

S. Stefano (26 dicembre)

Ad eccezione del Patrono SS Gervasio e Protasio, nella giornata del 19 Giugno, nella quale la scelta è discrezionale dell'artigiano.



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

3. La presente ordinanza decorre a far data dal 18/05/2020 e per tutto il periodo dello stato di emergenza sul territorio nazionale previsto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e comunque fino a nuove disposizioni in merito,

Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducano ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti dall'art. 8 del D.Lgs 26/03/2010 n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art. 54 del D.Lgs 267/2000.

DISPONE

- che la presente Ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale, dalle altre Forze dell'Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

AVVERTE

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Campagnola Emilia, all'albo Pretorio nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza alle principali Associazioni di categoria, ai soggetti interessati, Ausl Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia distretto di Correggio.

In caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente e le trasgressioni saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

IL SINDACO
Alessandro SANTACHIARA

